	Documento Regolamento costituzione e funzionamento Comitato di rappresentanza Ospiti e Familiari	Redazione: 25/03/2003
	Pagine: 5 Allegati: 2	Revisione 3: 30/08/2021

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI OSPITI E DEI LORO FAMILIARI PRESSO LE RESIDENZE DEGLI ISTITUTI SAN GREGORIO

Art. 1 Contenuto

Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della rappresentanza degli ospiti accolti presso le Residenze degli Istituti San Gregorio e dei loro familiari.


L'Ente svolge la propria attività istituzionale di accoglienza e assistenza di ospiti autosufficienti e non autosufficienti, parte dei quali affetti da patologie di tipo psichiatrico, nelle seguenti residenze, site in Via dei Capuccini n. 2 e in Via Roma n. 38 a Valdobbiadene:

- Residenze San Pietro e Santo Stefano: ospiti non autosufficienti
- Residenza Meneghetti: ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti
- Residenza Fabris: RSA psichiatrica di base
- Residenza San Giovanni: Comunità alloggio estensiva
- Residenza Piva: Comunità terapeutica riabilitativa protetta.

L'Ente gestisce altresì una Unità Riabilitativa Territoriale (URT, per pazienti che necessitano di riabilitazione) e un Poliambulatorio riabilitativo.

Art. 2 Composizione

L'organismo rappresentativo degli ospiti e dei loro familiari è denominato "Comitato degli Ospiti e dei loro Familiari" (di seguito "Comitato").

	Documento Regolamento costituzione e funzionamento Comitato di rappresentanza Ospiti e Familiari	Redazione: 25/03/2003
	Pagine: 5 Allegati: 2	Revisione 3: 30/08/2021

Per favorirne l'effettiva costituzione si ritiene opportuno procedere a un'elezione unitaria per tutte le residenze.

Il Comitato è costituito da sette membri, di cui tre per le Residenze San Pietro e Santo Stefano e uno ciascuno per le Residenze Meneghetti, Fabris, San Giovanni e Piva; al proprio interno il Comitato elegge, a maggioranza semplice, il Presidente e ne dà comunicazione agli Istituti.

Nel caso in cui in una o più delle residenze non dovesse essere eletto alcun rappresentante, parteciperà al Comitato il primo dei non eletti presso la residenza in cui è stata maggiore, in misura proporzionale, la partecipazione alle elezioni.

Art. 3 Attribuzioni


Il Comitato degli Ospiti e dei loro Familiari svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli Istituti per assicurare agli ospiti e alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle note ricevute dall'Ente o delle informazioni di interesse generale sulla vita all'interno delle residenze, ovvero in materia di politiche cittadine, regionali o nazionali in favore degli anziani;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente degli Istituti o del Direttore, suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- collabora con l'Ente per migliorare la qualità dei servizi, segnalando costruttivamente eventuali problemi o disfunzioni;
- collabora con il Consiglio di Amministrazione, con gli ospiti e con il personale al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione;
- partecipa alle fasi di concertazione previste dalle vigenti normative in materia di servizi socio sanitari.

Art. 4 Durata

Il Comitato dura in carica tre anni.

Viene insediato entro trenta giorni dalla data dell'elezione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e svolge le proprie funzioni anche oltre la scadenza, finché non sia insediato il nuovo Comitato.

	Documento Regolamento costituzione e funzionamento Comitato di rappresentanza Ospiti e Familiari	Redazione: 25/03/2003
	Pagine: 5 Allegati: 2	Revisione 3: 30/08/2021

Art. 5 Modalità di elezione

- **Elettorato attivo:** possono partecipare all'elezione del rappresentante di residenza, in qualità di elettori, gli ospiti e i loro familiari, intendendosi per familiari i parenti sino al sesto grado, nonché il coniuge e, ai sensi della legge 76/2016, i conviventi di fatto e i soggetti legati da unione civile, l'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore dell'ospite incapace. Il voto dell'ospite e quello del familiare (o altro avente diritto) sono alternativi: pertanto, per ciascun ospite potrà essere espresso un solo voto, che dovrà riguardare esclusivamente la rappresentanza della propria residenza.
- **Elettorato passivo:** può essere eletto rappresentante di residenza, in alternativa l'uno all'altro, l'ospite e il familiare (o altro avente diritto, ai sensi del punto precedente) della singola residenza.

La data delle elezioni viene fissata, sentito l'organismo uscente, dal Presidente degli Istituti.

Le elezioni potranno tenersi per ciascuna residenza nella medesima data o in date diverse.

La data e il luogo delle elezioni sono resi noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale degli Istituti per un periodo di **quarantacinque giorni**, nonché mediante affissione nelle residenze di un congruo numero di avvisi.

Considerate le particolari condizioni fisiche degli elettori, per lo svolgimento dell'esercizio di voto potranno essere garantite più giornate in orari diversificati, onde garantire la massima partecipazione.


Durante le elezioni gli Istituti garantiranno la presenza di persone incaricate per assicurare lo svolgimento delle operazioni.

Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposita scheda (vedi Allegato 1) consegnata singolarmente agli aventi diritto, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda.

Le urne saranno conservate presso le residenze, in locali chiusi a chiave, per tutta la durata delle elezioni.

Le operazioni di spoglio saranno effettuate a cura di scrutatori volontari, con il supporto dell'Amministrazione.

In caso, all'esito delle elezioni, venissero costituiti più comitati, ai sensi del Regolamento regionale n. 3 del 10/05/2001, si riterranno rappresentativi i comitati che aggregano almeno il 40% degli aventi diritto. Tale percentuale è riferita al numero di ospiti presenti negli Istituti alla data di inizio delle elezioni.

	Documento Regolamento costituzione e funzionamento Comitato di rappresentanza Ospiti e Familiari	Redazione: 25/03/2003
	Pagine: 5 Allegati: 2	Revisione 3: 30/08/2021

I risultati delle elezioni saranno comunicati immediatamente, a cura dell'Amministrazione, agli eletti, per gli adempimenti successivi, nonché al Consiglio di Amministrazione per il provvedimento di cui all'articolo 4.

Art. 6 Candidature

Quanti intendano candidarsi come rappresentanti di residenza dovranno presentare, nel termine di **trenta giorni** dalla pubblicazione sul sito istituzionale degli Istituti dell'avviso che fissa la data delle elezioni, la propria candidatura in forma scritta (vedi Allegato 2), con indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, condizione di ospite ovvero di familiare – ai sensi dell'articolo precedente –, residenza di candidatura.

Le candidature andranno consegnate presso la segreteria degli Istituti. Entro **5 giorni** dalla scadenza, verrà data pubblicità alle candidature attraverso il sito istituzionale dell'Ente e tramite affissione presso le residenze.

Art. 7 Trasferimento di ospite

Il trasferimento di ospite da una residenza a un'altra non comporta la perdita della qualità di componente del Comitato.


Art. 8 Dimissioni, decadenza, scioglimento

La qualità di componente del Comitato si perde:

- per decesso
- per dimissioni dalla carica
- per dimissione dagli Istituti
- per decadenza, nel caso di assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive del Comitato.

I componenti del Comitato che non siano ospiti decadono in caso di decesso o dimissione dagli Istituti del loro ospite di riferimento.

Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti presso la residenza o, in mancanza, con il criterio di cui all'articolo 2, e resta in carica fino alla scadenza del mandato del Comitato del quale entra a far parte.

	Documento Regolamento costituzione e funzionamento Comitato di rappresentanza Ospiti e Familiari	Redazione: 25/03/2003
	Pagine: 5 Allegati: 2	Revisione 3: 30/08/2021

La decadenza e la successiva surroga vengono comunicate agli Istituti a cura del Comitato.

Il Comitato viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione quando venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9

Modalità di funzionamento

Il Comitato è assolutamente autonomo nella gestione delle riunioni, fermo restando l'obbligo di garantire ai componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità delle informazioni.

In caso di necessità, il Comitato potrà chiedere agli Istituti di avvalersi delle proprie risorse organizzative e strumentali.

Alle riunioni del Comitato potrà essere richiesta la partecipazione del Presidente degli Istituti o di un suo delegato.

Le riunioni sono convocate, per iscritto o telefonicamente, dal Presidente del Comitato, eventualmente avvalendosi degli uffici degli Istituti, con un preavviso di almeno una settimana o di 48 ore per i casi urgenti. Nella convocazione, anche telefonica, deve essere comunicato l'ordine del giorno della seduta.

La convocazione deve essere effettuata almeno una volta l'anno e sempre prima dell'approvazione delle rette annuali.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

Della riunione viene redatto, a cura del Presidente del Comitato, un sintetico verbale, dal quale risultino i partecipanti e gli argomenti trattati. Copia del verbale deve essere consegnata ai componenti nella seduta successiva e inviata per conoscenza al Presidente degli Istituti.

Art. 10

Notifica all'Azienda ULSS

La nomina dell'organismo di partecipazione deve essere notificata dagli Istituti all'Azienda ULSS, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento regionale n. 3 del 10/05/2001, approvato con DGRV n. 850 del 16/04/2001.